SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 129° — Numero 302

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 27 dicembre 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi canoni di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1989 secondo quanto disposto dal decreto del Ministero del tesoro 11 novembre 1988 (*G. U.* n. 272 del 19 novembre 1988).

Per evitare l'interruzione dell'invio è indispensabile rinnovare l'abbonamento entro la data del 31 dicembre 1988.

Per accelerare le operazioni di rinnovo degli abbonamenti è consigliabile l'utilizzo dei moduli di c/c personalizzati già spediti.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1987.

Modificazioni allo statuto della seconda Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto della Seconda Università degli studi di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici della Seconda Università degli studi di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della seconda Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nel titolo X, relativo alle scuole dirette a fini speciali, l'art. 95 è soppresso. In luogo del soppresso art. 95, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi sono inseriti gli articoli relativi alla normativa generale per le scuole dirette a fini speciali e gli articoli relativi alla scuola diretta a fini speciali per stilisti di moda come appresso riportato:

Art. 95 *(Normativa generale per le scuole dirette a fini speciali)*. — Nella Seconda Università degli studi di Roma sono istituite le seguenti scuole dirette a fini speciali:

di giornalismo medico scientifico;
per terapisti della riabilitazione dell'apparato motorio;
di preparazione per tecnici di audiometria;
per terapisti della riabilitazione;
di terapia fisica e riabilitativa;
per stilisti di moda.

Sono ammessi alle scuole dirette a fini speciali i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in conformità con le disposizioni vigenti per l'ammissione ai corsi di laurea, fatto salvo l'eventuale ulteriore requisito di ammissione previsto per le singole scuole, cioè il possesso della specifica qualifica di base.

Il numero massimo degli iscrivibili per ciascuna scuola è determinato dalla normativa specifica.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti disponibili, è subordinato al superamento di un esame consistente in una prova scritta che potrà svolgersi mediante domande e risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio a disposizione della commissione esaminatrice, dei titoli di studio richiesti per l'ammissione. Le modalità e il programma di tali prove vengono indicate nel bando di concorso per ciacuna scuola. Sono ammessi ai corsi i candidati che in relazione al numero delle iscrizioni disponibili si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. La commissione per l'esame di ammissione è costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola.

L'importo delle tasse e sovratasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. I contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università, sentito il consiglio della scuola.

Sono organi della scuola il direttore e il consiglio della scuola.

Il direttore ha la responsabilità della scuola. È un professore di ruolo della scuola, di norma di prima fascia. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione è affidata a professori di seconda fascia.

Il direttore è eletto dal consiglio della scuola, di cui ai successivi commi; convoca il consiglio della scuola e lo presiede, ha nell'ambito della conduzione della scuola, le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea.

Il direttore promuove, per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione ed il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attività di formazione.

Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti dal regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dell'Università.

Il direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti di ruolo della scuola e dagli eventuali docenti a contratto, da una rappresentanza di tre studenti, eletti secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, dalle altre componenti previste dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80. In ogni caso al consiglio della scuola partecipa anche una rappresentanza dei ricercatori che svolgono attività nella scuola, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.

Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attività con i consigli dei dipartimenti e delle facoltà interessati, inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di contratti.

In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita delibera dei consigli di facoltà interessate, sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti.

Lo studente è tenuto a seguire tutti i corsi di lezione e a partecipare a tutte le attività pratiche e alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi pubblicato annualmente dal consiglio della scuola nel quadro delle norme più sotto indicate.

La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti.

Le modalità di accertamento della frequenza sono determinate dal manifesto degli studi.

L'organizzazione didattica della scuola avviene con le modalità e i limiti stabiliti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82; agli studenti della scuola si applicano le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti gli studenti universitari ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.

Il corso si conclude con un esame di diploma consistente nella presentazione e discussione di un elaborato finalizzato alla professionalità specifica predisposto sotto la guida di un docente.

Normativa specifica:

scuola diretta a fini speciali per stilisti di moda.

Art. 96. — È costituita presso la seconda Università di Roma, la scuola diretta a fini speciali per stilisti di moda.

La scuola si propone una qualificata preparazione professionale idonea a costituire un tramite di elezione tra cultura letteraria espressa a livello accademico e le altre istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private.

La scuola si propone inoltre di dare agli allievi una specifica preparazione a livello universitario su come si disegna un modello, si inventa una linea, si sceglie un tessuto, un colore, su come si prepara una sfilata di moda.

La scuola rilascia il diploma di stilista di moda.

Art. 97. — La durata del corso degli studi della scuola è di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Il numero massimo complessivo degli iscritti alla scuola è di sessanta, trenta per anno di corso.

Ciascun anno prevede duecento ore di insegnamento e ore 100 di attività pratiche guidate.

Art. 98. — Concorrono alla costituzione della scuola le facoltà di ingegneria, lettere e filosofia, medicina e chirurgia.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 99. — Le discipline impartite nella scuola sono le seguenti:

anatomia estetica;

chimica e ricerca del tessuto - merceologia delle fibre tessili;

comunicazione e moda;

design e modellismo;

lingua francese con particolare riferimento al linguaggio e ai termini tecnici della moda;

lingua inglese con particolare riferimento al linguaggio e ai termini tecnici della moda;

moda, fotografia, pubblicità;

moda e marketing;

nozioni di dietologia;

nozioni di igiene, cosmesi e microbiologia;

stampa di tessuti e disegno tessile - le materie prime;

storia del costume attraverso la storia d'Italia:

a) storia antica;
b) storia moderna;
c) storia contemporanea;

storia del costume, della moda, del folklore, dei mutamenti culturali in Europa e nel Mondo, con particolare riferimento all'America;

storia del disegno;

storia del giornalismo di moda;

storia dell'arte;

storia e decorazione del tessuto - le fibre del futuro;

tecnica pratica applicativa con e senza modelli;

tecniche di taglio e simbolismo cromatico;

telematica ed informatica applicata alla moda;

teoria e tecnica per l'abbigliamento femminile;

teoria e tecnica per l'abbigliamento maschile.

Art. 100. — Le discipline obbligatorie del 1° anno sono le seguenti:

1) Anatomia estetica	Afferente alla facoltà di medicina e chirurgia
2) Chimica e ricerca del tessuto - merceologia delle fibre tessili	Afferente alla facoltà di ingegneria

3) Nozioni di igiene, cosmesi e microbiologia	Afferente alla facoltà di medicina e chirurgia
4) Stampa dei tessuti e disegno tessile - le materie prime	Afferente alla facoltà di ingegneria
5) Storia del costume attraverso la storia d'Italia	
a) Storia antica	
b) Storia moderna	Afferente alla facoltà di lettere e filosofia
c) Storia contemporanea	
6) Storia del disegno	Afferente alla facoltà di ingegneria
7) Storia dell'arte	Afferente alla facoltà di lettere e filosofia
8) Storia e decorazione del tessuto - le fibre del futuro	Afferente alla facoltà di ingegneria
9) Lingua inglese con particolare riferimento al linguaggio e ai termini tecnici della moda	Afferente alla facoltà di lettere e filosofia

Le discipline obbligatorie del 2° anno sono le seguenti:

1) Design e modellismo	Afferente alla facoltà di ingegneria
2) Moda, fotografia, pubblicità	Afferente alla facoltà di lettere e filosofia
3) Moda e marketing	Afferente alla facoltà di lettere e filosofia
4) Nozioni di dietologia	Afferente alla facoltà di medicina e chirurgia
5) Tecnica pratica applicativa con e senza modelli	Afferente alla facoltà di ingegneria
6) Tecniche di taglio e simbolismo cromatico	Afferente alla facoltà di ingegneria
7) Teoria e tecnica per l'abbigliamento femminile	Afferente alla facoltà di lettere e filosofia
8) Teoria e tecnica per l'abbigliamento maschile	Afferente alla facoltà di lettere e filosofia

Le discipline opzionali sono le seguenti:

1) Comunicazione e moda	Afferente alla facoltà di ingegneria
2) Lingua francese con particolare riferimento al linguaggio e ai termini tecnici della moda	Afferente alla facoltà di lettere e filosofia
3) Storia del costume, della moda, del folklore, dei mutamenti culturali in Europa e nel Mondo, con particolare riferimento all'America	Afferente alla facoltà di lettere e filosofia
4) Storia del giornalismo di moda	Afferente alla facoltà di lettere e filosofia
5) Telematica ed informatica applicata alla moda	Afferente alla facoltà di ingegneria

Ai fini dell'ammissione al diploma occorre aver superato tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno tre discipline opzionali, scelte tra quelle sopra indicate.

Art. 101. — L'anno accademico ha inizio e termine nelle date stabilite dalle vigenti disposizioni in materia universitaria.

Art. 102. — L'attività didattica e scientifica è completata da un tirocinio che dovrà svolgersi sotto la guida di un docente della scuola.

Il tirocinio dovrà svolgersi presso società, enti ed istituzioni indicati dal consiglio della scuola e con esso convenzionati, viene svolto in ciascuno dei due anni di corso ed ha la durata di cento ore annue. Il lavoro svolto verrà sottoposto ad un esame verifica al termine di ciascun anno.

La frequenza ai corsi ed al tirocinio è obbligatoria.

L'attività pratica comporta lo svolgimento di esercitazioni teoriche e/o pratiche nell'ambito degli insegnamenti stessi.

Art. 103. — In ogni anno di corso lo studente sostiene gli esami per singola disciplina. Le commissioni d'esame, proposte dal consiglio della scuola e nominate dal rettore dell'Università, sono costituite dal titolare della disciplina, da un professore di ruolo di disciplina affine e da un cultore della materia.

La commissione esprime il proprio giudizio assegnando un voto in trentesimi e può all'unanimità assegnare la lode.

L'esame si intende superato con il punteggio minimo di 18 trentesimi.

Art. 104. — L'esame di diploma consiste in una dissertazione scritta su argomento concordato con un docente della scuola e in una prova pratica sotto forma di elaborato originale.

L'esame di diploma si intende superato ove lo studente riporti almeno 36 sessantesimi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1988
Registro n. 67 Istruzione, foglio n. 274

88A5053

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1988.

Modificazioni allo statuto del Politecnico di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del Politecnico di Torino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1973, n. 1145, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981, n. 1024, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1081, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le propose di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche del Politecnico anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del Politecnico di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 51 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in ingegneria dei materiali:

Scuola di specializzazione in ingegneria dei materiali

Art. 52. — È istituita la scuola di specializzazione in «ingegneria dei materiali» presso il Politecnico di Torino.

La scuola ha il compito di formare figure professionali capaci di progettare, fabbricare, trasformare, selezionare e provare i materiali in funzione delle applicazioni specifiche, partendo dalla comprensione della loro struttura interna e delle conseguenti caratteristiche fisico-meccaniche.

La scuola rilascia il titolo di specialista in «tecnologie di trasformazione dei materiali».

Art. 53. — La scuola ha la durata di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno prevede almeno trecento ore complessive di insegnamento, seminari ed attività pratiche guidate su tematiche attinenti i materiali.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in condizioni di accettare il numero massimo di 10 iscritti per ciascun anno di corso, per un totale di 20 specializzandi.

Art. 54. — Concorrono al funzionamento della scuola i dipartimenti di «scienza dei materiali e ingegneria chimica» e di «tecnologia e sistemi di produzioni» del Politecnico di Torino.

Potranno collaborare al funzionamento della scuola anche altri dipartimenti del Politecnico di Torino. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 55. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in ingegneria, fisica, chimica e chimica industriale.

Art. 56. — All'inizio di ciascun anno di corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione e l'attività sperimentale che sarà svolta sotto la guida di un relatore designato dal consiglio della scuola.

Su parere del consiglio della scuola verranno attuate e riconosciute attività inerenti alla specializzazione, svolte presso enti pubblici e privati, anche nell'ambito di convenzioni specifiche.

Art. 57. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

scienza dei materiali;
processi di fabbricazione dei materiali inorganici;
processi di fabbricazione dei materiali polimerici;
tecnologie di trasformazione dei materiali inorganici;
tecnologie di trasformazione dei materiali polimerici;
lavorazioni per deformazione plastica;
gestione dei sistemi di produzione;
prove fisico-meccaniche sui materiali;
analisi chimico-fisiche e strumentali dei materiali;
tecnologia dei metalli, delle leghe e dei compositi a matrice metallica;
proprietà e tecnologie dei compositi a matrice polimerica;
materiali ceramici, refrattari e leganti;
struttura e proprietà dei materiali polimerici;
materiali per impieghi elettrici e magnetici;
corrosione e protezione dei materiali;
tecnologie per le lavorazioni dei metalli;
flessibilità ed automazione nelle lavorazioni ad asportazione del truciolo.

Il *curriculum* del primo anno, concordato con il consiglio della scuola, è costituito da sei dei suddetti insegnamenti, scelti in modo da integrare la preparazione dei laureati provenienti da diversi corsi di laurea.

2° Anno:

Corsi seminariali avanzati, quali:

chimica e fisica dello stato solido;
prove non distruttive sui materiali;
microscopia e microanalisi elettronica;
termodinamica dei processi metallurgici;
integrazione dei sistemi produttivi;
meccanica della frattura.

Periodi di lavoro presso i laboratori dei dipartimenti che concorrono al funzionamento della scuola o in quelli di altri enti esterni.

Il *curriculum* del secondo anno, concordato con il consiglio della scuola, è costituito da almeno tre corsi seminariali avanzati e periodi trimestrali di ricerca in laboratori specializzati.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1988
Registro n. 68 Istruzione, foglio n. 350

88A5054

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Verona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Verona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, n. 766, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Verona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 72 e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in genetica medica.

Scuola di specializzazione in genetica medica.

Art. 73. — È istituita la scuola di specializzazione in genetica medica presso l'Università degli studi di Verona.

La scuola ha lo scopo di fornire la preparazione e le competenze professionali necessarie all'applicazione della genetica in medicina mediante un biennio propedeutico. Tale preparazione è successivamente completata mediante un ulteriore biennio ad indirizzo differenziato.

Attesa la diversa provenienza degli specializzandi, secondo quanto precisato dal successivo art. 76 e le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della genetica medica, la scuola si articola negli indirizzi: medico e tecnico.

La scuola rilascia i titoli di specialista in genetica medica, indirizzo medico, indirizzo tecnico.

Art. 74. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 75. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia. Contribuiscono con le loro strutture al funzionamento della scuola i seguenti istituti: di scienze biologiche, di chimica biologica, di clinica pediatrica, di clinica ginecologica e ostetrica.

Art. 76. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione all'indirizzo medico i laureati in medicina e chirurgia.

Sono ammessi alle prove per l'iscrizione all'indirizzo tecnico i laureati in medicina e chirurgia e SNMF corso di laurea in scienze biologiche.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 77. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) biologica;

b) tecnico metodologica;

c) genetica;

d) medica.

Art. 78. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Biologica:

biologia cellulare;
chimica biologica;
patologia generale.

b) Tecnico metodologica:

biometria e metodologia statistica;
genetica medica;
citogenetica;
endocrinologia e dosaggi ormonali;
oncologia;
genetica ematologica;
tecniche citologiche e citogenetiche;
biochimica clinica;
diagnostica prenatale.

c) Genetica:

genetica generale;
genetica molecolare;
genetica di popolazione;
genetica umana;
immunogenetica.

d) Medica:

genetica medica generale;
genetica medica speciale;
genetica clinica prenatale e pediatrica;
citogenetica clinica;
fisiopatologia della riproduzione.

Art. 79. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in un'attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo, di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Biologica (ore 220):

biologia cellulare	ore	60
chimica biologica	»	80
patologia generale	»	80

Tecnico metodologica (ore 80):

biometria e metodologia statistica	»	80

Genetica (ore 100):

genetica generale	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Tecnico metodologica (ore 100):

genetica medica	ore	100

Genetica (ore 300):

genetica molecolare	»	70
genetica di popolazione	»	60
genetica umana	»	100
immunogenetica	»	70

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - Indirizzo medico:

Tecnico metodologica (ore 200):

citogenetica	ore	70
oncologia	»	70
diagnostica prenatale	»	60

Medica (ore 200):

fisiopatologia della riproduzione	»	200

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - Indirizzo medico:

Medica (ore 400):

genetica medica generale	ore	150
genetica medica speciale	»	150
genetica clinica prenatale e pediatrica	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - Indirizzo tecnico:

Tecnico metodologica (ore 300):

genetica medica	ore	130

tecniche citologiche e citogenetiche .	ore	100
biochimica clinica	»	70
Medica (ore 100):		
fisiopatologia della riproduzione. . .	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - Indirizzo tecnico:

Tecnico metodologica (ore 300):		
endocrinologia e dosaggi ormonali	ore	80
genetica ematologica	»	80
diagnostica prenatale	»	140
Medica (ore 100):		
citogenetica clinica	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 80. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti, divisioni, ambulatori, laboratori:

laboratorio di genetica, istituto di scienze biologiche;
centro malattie metaboliche ereditarie, istituto di clinica pediatrica;
ambulatorio divisionale di genetica, clinica pediatrica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consente allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1988
Registro n. 67 Istruzione, foglio n. 207

88A5033

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1988.

Determinazione delle date di inizio e di cessazione dell'ora legale per l'anno 1989.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1966, n. 1144, concernente la disciplina dell'ora legale;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1980, n. 270, convertito nella legge 8 agosto 1980, n. 436, recante modificazioni alle disposizioni in materia di ora legale;

Vista la legge 22 dicembre 1982, n. 932, recante ulteriori modificazioni alle disposizioni in materia di ora legale;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e del turismo e dello spettacolo;

EMANA

il seguente decreto:

Dalle ore due del 26 marzo 1989 alle ore tre (legali) del 24 settembre 1989, l'ora normale è anticipata, a tutti gli effetti, di sessanta minuti primi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SANTUZ, *Ministro dei trasporti*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

FORMICA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

CARRARO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*

88A5112

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 5 dicembre 1988.

Limite del valore dei premi ai fini dell'applicazione della tassa di licenza ed elenco dei generi di largo e popolare consumo da escludere dalle manifestazioni a premio per l'anno 1988.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 49 del regio decreto-legge del 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, modificato dall'art. 2 della legge 15 luglio 1950, n. 585, il quale stabilisce che, ai fini dell'applicazione della tassa di licenza per le operazioni a premio, il valore dei premi offerti deve essere contenuto nei limiti fissati ogni anno con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto l'art. 54 del citato regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, modificato dall'art. 2 della legge 15 luglio 1950, n. 585, il quale alla lettera *b*) prevede che l'autorizzazione ad espletare concorsi ed operazioni a premio può essere negata quando le manifestazioni riguardano generi alimentari e generi di largo e popolare consumo, il cui elenco deve essere reso pubblico con apposito decreto;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione della tassa di licenza prevista dall'art. 49 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, il limite del valore dei premi offerti, a tutti gli acquirenti di determinati prodotti, dalle ditte che svolgono operazioni a premio, è stabilito per l'anno 1988 nella misura di L. 15.000.

Art. 2.

I generi alimentari ed i generi di largo e popolare consumo da escludere dalle manifestazioni a premio per l'anno 1988, a norma dell'art. 54, lettera *b*), del citato regio decreto-legge del 1938, e successive modificazioni, sono i seguenti: uova, olii, grassi alimentari, latte, pane, riso, caffè e surrogati di caffè, zucchero, vini da tavola, aceti commestibili, tè, prodotti dietetici, prodotti alimentari per la prima infanzia, paste alimentari, carni fresche e congelate di qualsiasi specie animale, prodotti ittici conservati, miele, prodotti ortofrutticoli freschi, legumi, farine di frumento e di granoturco, sale per uso alimentare, acque minerali, presidi medico-chirurgici.

Art. 3.

Per la vendita di figurine, con o senza album relativo, possono essere consentite solo operazioni a premio.

Art. 4.

Fino all'entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto interministeriale 16 giugno 1987.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1988

Il Ministro delle finanze
COLOMBO

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

88A5084

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 19 dicembre 1988.

Regime di importazione per merci di origine Albania, Bulgaria, Cecoslovacchia, Cina, Polonia, Repubblica democratica tedesca, Romania, Ungheria, U.R.S.S. e Vietnam, relativi al periodo 1° gennaio-31 dicembre 1989.

IL MINISTRO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1987, n. 454, concernente «disposizioni in materia valutaria, ai sensi dell'art. 1 della legge 26 settembre 1986, n. 599»;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1987, n. 589, relativo al regime delle importazioni delle merci e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle norme di legge in materia valutaria (decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148);

Tenuto conto dell'esigenza di mettere in distribuzione i contingenti di importazione di merci da Albania, Bulgaria, Cecoslovacchia, Cina, Polonia, Repubblica democratica tedesca, Romania, Ungheria, U.R.S.S. e Vietnam per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1989;

Considerato tuttavia che non è ancora intervenuta la necessaria decisione del Consiglio CEE che autorizza gli Stati membri ad aprire i contingenti di importazione in questione;

Considerato, peraltro, che, in tali circostanze, l'art. 3 del regolamento del Consiglio CEE n. 3420/83 stabilisce che se alla data del 1° dicembre «il Consiglio non ha ancora preso una decisione in merito, i contingenti di importazione in vigore sono provvisoriamente rinnovati per l'anno successivo» e «in tal caso, prima del 1° marzo del nuovo anno il Consiglio adotta, conformemente all'art. 113 del trattato, le modifiche che ritiene necessario apportare ai contingenti di importazione oggetto di tale rinnovo»;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di mettere in distribuzione, per l'anno 1989, i contingenti di importazione in questione in misura corrispondente a quella fissata per il 1988, con riserva di apportare le successive modifiche che dovessero essere deliberate dal Consiglio CEE entro il 1° marzo 1989;

Considerata altresì l'esigenza di stabilire i criteri di ripartizione dei contingenti medesimi;

Decreta:

Art. 1.

1. Per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1989 sono fissati in via provvisoria i contingenti d'importazione dei Paesi di origine e per i prodotti di cui all'allegato *A* al presente decreto e sono posti in distribuzione secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

2. Eventuali modifiche dei quantitativi, decise in sede CEE, verranno rese note mediante circolare ministeriale.

Art. 2.

1. Per i prodotti indicati, per ciascun Paese, ai punti 1) dell'allegato *A*, la ripartizione dei contingenti verrà effettuata con le seguenti modalità:

a) possono partecipare alla ripartizione le imprese commerciali e industriali operanti nello specifico settore merceologico, e le società di trading internazionale;

b) il riparto verrà effettuato sulla base dei seguenti criteri:

10% del contingente in parti uguali fra tutti i richiedenti;

20% del contingente in proporzione all'ammontare IVA relativo alle operazioni imponibili dichiarate nell'anno 1987 con esclusivo riferimento alla aliquota della merce di cui si tratta;

40% del contingente in relazione al volume delle importazioni dei citati prodotti nel periodo 1° ottobre 1985-30 settembre 1988;

30% del contingente in relazione al volume delle esportazioni dell'azienda nel periodo 1° ottobre 1985-30 settembre 1988.

2. Le quote che risulteranno attribuite ad imprese ubicate nelle regioni del Mezzogiorno, indicate dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (allegato *C*), verranno aumentate del 10%.

3. Ove uno dei criteri risulti inutilizzabile per mancanza dei dati relativi dell'importazione o dell'esportazione nelle istanze ritenute valide per la ripartizione di un dato contingente, la quota percentuale a tale titolo non assegnabile viene aggiunta, sempre per lo stesso contingente, all'altro criterio, trasferendola dall'importazione all'esportazione o viceversa. Ove la mancanza si riferisca ad entrambi i criteri relativi alla «operatività», le quote percentuali agli stessi assegnate saranno globalmente distribuite tra le ditte ammesse alla ripartizione di quel contingente, proporzionalmente alle quote rispettivamente loro assegnate secondo gli altri criteri.

4. Qualora due o più ditte partecipino alla ripartizione di un contingente, nella relativa procedura di ripartizione non potrà, in una prima fase, essere assegnata ad una sola ditta una quota superiore al 50% del contingente; l'assegnazione della quota eventualmente eccedente tale percentuale sarà effettuata tra tutti i richiedenti sulla base degli stessi criteri di cui ai punti precedenti; la somma delle due predette assegnazioni darà luogo alla ripartizione definitiva. Resta ferma l'impossibilità di assegnare a ciascuna ditta quote superiori a quelle richieste.

5. L'amministrazione si riserva la facoltà di fissare quote minime contingentali nel caso di eccessivo frazionamento.

Art. 3.

1. Le domande di partecipazione alla ripartizione, redatte su carta legale conformemente allo schema (allegato *D*), dovranno contenere, a pena di irricevibilità, tutti gli elementi di cui allo schema stesso e dovranno essere indirizzate al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni. Le domande potranno essere presentate o inviate per posta, direttamente al Ministero del commercio con l'estero, ovvero agli uffici regionali dell'ICE, elencati in allegato al presente decreto (allegato *E*). Esse dovranno pervenire entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. Al riguardo, farà fede la data risultante dal timbro a calendario apposto all'atto dell'arrivo della domanda al Ministero ovvero agli uffici regionali dell'ICE. Non saranno considerate ricevibili le domande pervenute dopo la scadenza del predetto termine, anche se spedite anteriormente alla scadenza stessa.

2. Per ciascun contingente deve essere presentata una domanda separata. Tutte le domande — a pena di irricevibilità — devono essere sottoscritte dal legale rappresentante della ditta o della società. Tale firma deve essere autenticata nelle forme di legge (art. 20 legge 4 gennaio 1968, n. 15 - allegato *F*).

3. Non saranno prese in considerazione:

domande pervenute in forma incompleta o illegibile;

domande presentate anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto o pervenute dopo il detto termine di venti giorni;

domande non autenticate a norma di legge.

Art. 4.

1. Nella domanda il legale rappresentante della ditta deve attestare sotto la propria responsabilità civile e penale che i dati ivi riportati sono veritieri, impegnandosi nel contempo ad inviare al Ministero del commercio con l'estero, su richiesta dello stesso e non oltre quarantacinque giorni dalla data di ricezione della richiesta medesima, la documentazione originale relativa a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione alla ripartizione dei contingenti.

Art. 5.

1. Le autorizzazioni relative ai contingenti di cui ai punti 1) dell'allegato *A* avranno una validità di dodici mesi dalla data di rilascio e non saranno soggette a provvedimento di proroga.

Art. 6.

1. I titolari delle autorizzazioni dovranno documentare al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni, lo stato di utilizzo delle autorizzazioni stesse entro trenta giorni dal loro utilizzo o dalla loro scadenza.

2. Il mancato invio, nei termini sopra indicati, di detta documentazione sarà tenuto in considerazione ai fini della assegnazione delle quote su futuri contingenti.

Art. 7.

1. Per le importazioni dei prodotti da effettuare nei limiti dei contingenti indicati per ciascun Paese ai punti 2) dell'allegato *A*, gli operatori potranno rivolgersi direttamente alle dogane assegnatarie.

2. L'importazione potrà essere effettuata soltanto su presentazione della prescritta «dichiarazione doganale» per lo sdoganamento della merce. Non sarà ammessa alcuna prenotazione dei prodotti in questione.

3. Lo sdoganamento dei prodotti importabili ai termini del presente articolo potrà essere effettuato, ove esistano disponibilità del contingente, fino e non oltre il 28 febbraio 1990, a condizione che tali prodotti risultino già spediti o viaggianti, con destinazione Italia, entro il 31 dicembre 1989.

Art. 8.

1. Per l'importazione dei prodotti del settore tessile indicati per Albania, Repubblica democratica tedesca, U.R.S.S. e Vietnam ai punti 3) dell'allegato *A*, gli operatori potranno rivolgersi direttamente, nei limiti dei contingenti, alle dogane assegnatarie.

2. Per le importazioni ai sensi del presente articolo, valgono ugualmente i punti 2) e 3) dell'articolo precedente.

Art. 9.

1. Per i prodotti indicati nell'allegato *B*, l'importazione da tutti i Paesi previsti dal presente decreto sarà consentita previa autorizzazione rilasciata dal Ministero del commercio con l'estero.

2. Possono presentare domanda le imprese commerciali e industriali operanti nello specifico settore merceologico relativo al contingente richiesto, e le società di trading internazionale.

3. Le domande di autorizzazione, redatte su carta legale conformemente allo schema allegato (allegato *G*), dovranno essere presentate al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni.

4. Nella domanda il legale rappresentante della ditta, sotto la propria responsabilità civile e penale, deve dichiarare il settore economico nel quale la ditta esplica la propria attività e fornire i dati relativi all'iscrizione della ditta stessa presso la camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato competente per territorio, impegnandosi nel contempo ad inviare al Ministero del commercio con l'estero, su richiesta di quest'ultimo e non oltre quarantacinque giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa, il certificato camerale della ditta.

5. Le domande — a pena di irricevibilità — dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante della ditta o della società. Tale firma dovrà essere autenticata nelle forme di legge (art. 20 legge 4 gennaio 1968, n. 15 - allegato *F*).

Art. 10.

1. Il regime della cessione delle autorizzazioni è disciplinato dagli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495 (allegato *F*).

Art. 11.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1988

Il Ministro: RUGGIERO

ALLEGATO *A*

IMPORTAZIONI DALL'ALBANIA

1) *Contingenti a ripartizione del Ministero*

Codice N.C.D.S.A.	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)
3102 (eccetto 3102.50-10 e 3102.60-00) 3105 (eccetto 3105.10-00)	Concimi chimici, azotati, fosfati e nitrato d'ammonio	T. 2.520
7003 (eccetto 7003.11-10 e 7003.19-10) 7004 (eccetto 7004.10-10 e 7004.90-10) 7005 7006 (eccetto 7006.00-10) 7008 7016.90-10	Vetro colato o laminato; vetro tirato o soffiato	T. 200

2) *Contingenti disciplinati dall'art. 7 del presente decreto*

Codice N.C.D.S.A.	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)	Dogana	
4407 2131 4407 2231 4407 9131 4409 2091	Parchetti in legno, per pavimenti	T. 50	Milano Trieste	25 25
6401 6402 ex 6404 ex 6405 9010	Calzature di materia plastica	L. 140	Bari	

3) *Contingenti di prodotti tessili raggruppati per categoria sulla base della classificazione di cui al regolamento CEE n. 4136/86 del 22 dicembre 1986, disciplinati dall'art. 8 del presente decreto*

Categoria	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)	Dogana	
1	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	T. 290	Varese Trieste	100 190
2	Tessuti di cotone, esclusi i tessuti a punto garza, ricci del tipo spugna, i nastri, i velluti, le felpe, i tessuti ricci, i tessuti di ciniglia, i tulli e i tessuti a maglie annodate	T. 350	Trieste Varese	200 150
3	Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, esclusi i nastri, i velluti, le felpe, i tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) ed i tessuti di ciniglia	T. 30	Trieste	
4	Camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto, esclusi quelli di lana o di peli fini; camiciole e articoli affini a maglia	N. 110.000	Trieste Varese	70.000 40.000
5	Maglie, pullovers, slip-overs, twinsets, giubbotti, giacche, a maglia non elastica ne gommata	N. 10.000	Trieste	
6	Calzoncini, «shorts», e pantaloni, tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti, per donna, per ragazza e per bambini	N. 110.000	Trieste	
7	Camicette, camicette-bluse e bluse a maglia (non elastica né gommata) o tessute per donna, per ragazza e per bambini	N. 100.000	Trieste	
8	Camicie e camicette, tessute, per uomo e per ragazzo	N. 15.000	Trieste	
12	Calze, sottocalze, calzini, proteggi calze o manufatti simili, a maglia non elastica ne gommata, escluse le calze di fibre tessili sintetiche per donna	paia 100.000	Trieste Varese	50.000 50.000

Categoria	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)	Dogana
15	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, giacche, tessuti, per donna, per ragazza e per bambini, esclusi i soprabiti di tessuti impregnati, spalmati o ricoperti	N. 5.000	Trieste
16	Vestiti completi, tessuti per uomo e per ragazzo (compresi i completi composti da due o tre pezzi)	N. 5.000	Trieste
76	Indumenti da lavoro, tessuti, per uomo e per ragazzo, spolverine, gonne-grembiule e altri indumenti da lavoro, tessuti, per donna, per ragazza	T. 65	Trieste

IMPORTAZIONI DALLA BULGARIA

1) *Contingenti a ripartizione del Ministero*

Codice N.C.D.S.A.	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)
3102 (eccetto 3102.50-10 e 3102.60-00) 3105 (eccetto e 3105.10-00)	Concimi chimici (di cui urea fino a un massimo di T. 6.000)	T. 12.120
6911	Vasellame ed oggetti di uso domestico o da toletta di porcellana	T. 150
7003 (eccetto 7003.11-10 e 7003.19-10) 7004 (eccetto 7004.10-10 e 7004.90-10) 7005 7006 (eccetto 7006.00-10) 7008 7016.90-10	Vetro colato o laminato; vetro tirato o soffiato	T. 1.200

2) *Contingenti disciplinati dall'art. 7 del presente decreto*

Codice N.C.D.S.A.	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)	Dogana	
ex 2009	Succhi di agrumi diversi dai pompelmi	T. 100	Trieste	
da ex 2801 a ex 3823	Altri prodotti chimici, organici ed inorganici esclusi i concimi chimici e urea, con un massimo del 10% dell'importo per ciascun prodotto secondo il codice N.C. (6 cifre) (vedi nota n. 1 alla fine dell'allegato *A*)	L. 6.655	Trieste Venezia	3.500 3.155
ex 4002	Gomma sintetica: altra	T. 610	Trieste	
ex 4011 ex 4012 4013	Coperture per automobili e camere d'aria	T. 50	Trieste Milano	30 20
4407 2131 4407 2231 4407 9131 4409 2091	Parchetti di legno, per pavimenti	T. 140	Trieste	
cat. 136	Tessuti di seta	T. 2	Trieste	
ex 6907 ex 6908	Piastrelle di maiolica e di ceramica	T. 150	Trieste	
6910	Articoli per usi sanitari o igienici	T. 30	Trieste	
6912	Vasellame ed oggetti di uso domestico, o da toletta, di altre materie ceramiche	T. 150	Trieste	
7304 (eccetto 7304.2010 e 7304.3930) 7305 ex 7306	Tubi di acciaio	T. 5.000	Savona Venezia	3.000 2.000

IMPORTAZIONI DALLA CECOSLOVACCHIA

1) *Contingenti a ripartizione del Ministero*

Codice N.C.D.S.A.	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)
3102.10-10 3102.10-91 3102.10-99	Urea	T. 10.100
6911	Vasellame e oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana	T. 650
7003 (eccetto 7003.11-10 e 7003.19-10) 7004 (eccetto 7004.10-10 e 7004.90-10) 7005 7006 (eccetto 7006.00-10) 7008 7016.90-10	Vetro colato o laminato, vetro tirato o soffiato, di cui non più di 225 tonn. di «vetri semplicemente sgrossati, puliti o givrettati»	T. 6.000

2) *Contingenti disciplinati dall'art. 7 del presente decreto*

Codice N.C.D.S.A.	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)	Dogana	
da ex 2801 a ex 3823	Altri prodotti chimici, organici ed inorganici esclusa urea, paste per elettrodi, cementi, malte e composizioni simili, refrattari, con un massimo del 10% dell'importo per ciascun prodotto secondo il codice N.C. (6 cifre) (vedi nota n. 1 alla fine dell'allegato *A*)	L. 5.990	Pontebba	
3801.30-00	Paste per elettrodi	T. 2.265	Pontebba	
3816 0000	Cementi, malte e composizioni simili, refrattari	L. 335	Verona Milano	155 180
ex 4011 ex 4012 4013	Coperture, battistrada e camere d'aria	L. 205	Alessandria	
4407.2131 4407.2231 4407.9131 4409.2091	Parchetti di legno per pavimenti	T. 350	Bolzano Pontebba	150 200
ex 4410	Pannelli di particelle e pannelli simili, di legno anche agglomerati con resine o altri leganti organici	T. 2.000	Pontebba	
4801 0010	Carta da giornali	T. 900	Milano	
ex 4804 4805.10-00	Carta kraft per sacchi di grande capacità e/o carta di pasta semichimica da ondulare, cosiddetta «fluting»	T. 1.500	Milano	
4801 0090 ex 4802 4803 ex 4804 ex 4805 4809 9000	Altra carta e cartoni compresi i cartoni kraft	T. 1.500	Milano	
ex 6401; ex 6402; ex 6404; ex 6405 90 10	Calzature di gomma e di tessuto gommato	L. 1.690	Verona	
ex 6403	Calzature di cuoio	L. 665	Verona	
ex 6401 ex 6402 ex 6403 ex 6404	Calzature speciali da sport di cuoio, di gomma e tessuto gommato	L. 335	Verona	

Codice N.C.D.S.A.	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)		Dogana	
6907 ex 6908	Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, compresi i mosaici......	T.	900	Pontebba	
ex 7016	Piastrelle, mattoni, quadrelli, tegole ed altri oggetti di vetro per edilizia e costruzione; vetro multicellulare e vetro ad alveoli	T.	700	Pontebba	
7202 1900	Ferro-leghe (escluso il ferro-manganese carburato)...............	L.	1.200	Tarvisio	
7304 (eccetto 7304 2010 e 3930) 7305; ex 7306	Tubi di ferro o di acciaio............................	T.	3.150	Tarvisio Brescia	2.000 1.150
8408 ex 8409	Motori a combustione interna (motori diesel); loro parti e pezzi staccati (escluso i motori di aerei sportivi)	L.	935	Pontebba	
ex 8407 ex 8409	Motori a scoppio; loro parti e pezzi staccati (escluso i motori di aerei sportivi)	L.	405	Bologna	
ex 8443	Macchine ed apparecchi per la stampa e le arti grafiche, loro parti e pezzi staccati	L.	665	Milano	
ex 8452	Macchine per cucire per uso industriale, loro parti ed accessori	L.	270	Pontebba	
8702 8704	Autobus, autocarri..	L.	205	Bologna Verona	105 100
ex 8703	Autoveicoli per il trasporto di persone......................	N.	1.775	Torino	
8705	Autoveicoli per uso speciale	L.	335	Pontebba Verona	170 165
ex 8708	Parti, pezzi staccati ed accessori per autoveicoli.................	L.	665	Torino	
8711	Motocicli e velocipedi con motori ausiliari, anche con carrozzetta......	L.	335	Bologna Torino	180 165
8712 0090	Velocipedi senza motore	unità	2.000	Pontebba	
8714	Parti, pezzi staccati ed accessori per motocicli e per velocipedi........	L.	365	Pontebba	

IMPORTAZIONI DALLA CINA

1) *Contingenti a ripartizione del Ministero*

Codice N.C.D.S.A.	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)	
6911 6912	Vasellame ed oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana o di altre materie ceramiche	T.	2.345

2) *Contingenti disciplinati dall'art. 7 del presente decreto*

Codice N.C.D.S.A.	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)		Dogana
da ex 2801 a ex 3823	Altri prodotti chimici, organici ed inorganici, esclusi «altri composti eterociclici» e articoli pirotecnici con un massimo del 10% dell'importo per ciascun prodotto secondo il codice N.C. (6 cifre) (vedi nota n. 1 alla fine dell'allegato *A*)	L.	5.760	Genova
ex 2932 ex 2933 2934	Altri composti eterociclici..................................	T.	600	Genova
3604	Articoli pirotecnici...	T.	220	Genova

Codice N.C.D.S.A.	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)	Dogana
6401 ex 6402	Calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica artificiale	L. 450	Genova
ex 6403	Calzature con suole esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito. Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica artificiale e calzature con tomaia di cuoio naturale	L. 330	Genova
ex 6403	Altre calzature	L. 500	Genova
6601	Ombrelli, compresi gli ombrelli-bastone, i parasole-tende, gli ombrelloni e simili	N. 317.000	Genova

IMPORTAZIONI DALLA POLONIA

1) *Contingenti a ripartizione del Ministero*

Codice N.C.D.S.A.	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)
3102 (eccetto 3102 5010 e 6000) 3105 (eccetto 3105 1000)	Concimi chimici (di cui «urea» fino ad un massimo di 7.500 tonn.)	T. 15.135
6911 6912	Vasellame ed oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana e/o di altre materie ceramiche	T. 300
7003 (eccetto 7003 1100 e 1910) 7004 (eccetto 7004 1010 e 9010) 7005 7006 (eccetto 7006 0010) 7008 7016 9010	Vetro colato o laminato, vetro tirato o soffiato	T. 800

2) *Contingenti disciplinati dall'art. 7 del presente decreto*

Codice N.C.D.S.A.	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)	Dogana
da ex 2801 a ex 3823	Altri prodotti chimici organici ed inorganici esclusi i concimi chimici e urea, con un massimo del 10% dell'importo per ciascun prodotto secondo il codice N.C. (sei cifre) (vedi nota n. 1 alla fine dell'allegato *A*)	L. 12.005	Pontebba
4407 2131 4407 2231 4407 9131 4409 2091	Parchetti e pannelli, di legno, per pavimenti	T. 200	Pontebba
4801 ex 4802 4803 ex 4804 ex 4805 4809 9000	Altra carta e cartoni	T. 150	Pontebba
ex 4804 4805 1000	Carta kraft per sacchi di grande capacità e/o carta di pasta semichimica da ondulare, cosiddetta «fluting»	T. 350	Pontebba
6910	Articoli in ceramica per usi sanitari o igienici	T. 25	Pontebba
7303	Tubi di ghisa	T. 460	Pontebba
ex cap. 84 ex cap. 85	Macchine diverse	L. 1.335	Pontebba

Codice N.C.D.S.A.	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)	Dogana
ex 8408 ex 8409	Motori a combustione interna (motori Diesel); loro parti e pezzi staccati (eccetto motori di aerei sportivi)	L. 1.235	Pontebba
8482	Cuscinetti a rotolamento	L. 4.395	Pontebba 1.800 Milano 2.595
ex 8708	Parti, pezzi staccati ed accessori per autovetture	L. 1.060	Milano
8712 0090	Velocipedi senza motori	unità 500	Pontebba
ex cat. 127A	Filati di fibre tessili artificiali (viscosa) non torti o torti fino a 250 giri inclusi per metro	T. 35	Venezia

IMPORTAZIONI DALLA REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA

1) *Contingenti a ripartizione del Ministero*

Codice N.C.D.S.A.	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)
ex 6911 6912	Vasellame ed oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana e/o di altre materie ceramiche (esclusa la porcellana di Meissen)	T. 1.900
7003 (eccetto 7003 1100 e 1910) 7004 (eccetto 7004 1010 e 9010) 7005 7006 (eccetto 7006 0010) 7008 7016 9010	Vetro colato o laminato; vetro tirato o soffiato	T. 2.600

2) *Contingenti disciplinati dall'art. 7 del presente decreto*

Codice N.C.D.S.A.	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)	Dogana
da ex 2801 a ex 3823	Altri prodotti chimici, organici ed inorganici esclusa la carta sensibilizzata per fotografia, pellicole per fotografia, cinematografia e paste per elettrodi con un massimo del 10% dell'importo per ciascun prodotto secondo il codice N.C. (sei cifre) (vedi nota n. 1 alla fine dell'allegato *A*)	L. 10.290	Pontebba
3701 2000 3702 3703 3704 0090	Carta sensibilizzata per fotografia, pellicole per fotografia e cinematografia	L. 820	Bolzano 500 Pontebba 320
3801 3000	Paste per elettrodi	T. 2.000 T. 500	Verona Milano
ex 4002	Gomma sintetica: altra	T. 1.150	Trieste
4012 9010	Coperture piene e semipiene, battistrada amovibili per coperture	L. 165	Pontebba
4407 2131 4407 2231 4407 9131 4409 2091	Parchetti di legno per pavimenti	T. 180	Pontebba

Codice N.C.D.S.A.	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)	Dogana
4801 ex 4802 4803 ex 4804 ex 4805 4809 9000	Altra carta e cartoni	T. 800	Pontebba
ex 4804 4805 1000	Carta kraft per sacchi di grande capacità e/o carta di pasta semichimica da ondulare, cosiddetta «fluting»	T. 700	Milano
ex 6911	Porcellana di Meissen	T. 10	Pontebba
ex 8407 ex 8408 ex 8409	Motori a combustione interna (motori Diesel) ed a scoppio, loro parti e pezzi staccati (escluso i motori di aerei sportivi)	L. 270	Pontebba
ex 8443	Macchine ed apparecchi per la stampa e le arti grafiche; loro parti e pezzi staccati	L. 1.865	Pontebba
8452	Macchine per cucire; parti staccate ed accessori	L. 205	Milano
ex 8470 ex 8473	Macchine fatturatrici, parti di ricambio ed accessori, non elettroniche	L. 525	Milano
ex 8470 ex 8473	Macchine contabili, parti di ricambio ed accessori non elettroniche	L. 535	Milano

3) *Contingenti di prodotti tessili raggruppati per categorie sulla base della classificazione di cui al regolamento CEE n. 4136/86 del 22 dicembre 1986, disciplinati dall'art. 8 del presente decreto*

Categoria	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)	Dogana
1	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	T. 30	Venezia
2	Tessuti di cotone, esclusi i tessuti a punto di garza, ricci del tipo spugna, i nastri, i velluti, le felpe, i tessuti ricci, i tessuti di ciniglia, i tulli e i tessuti a maglia annodata	T. 50	Chiasso
3	Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco, esclusi i nastri, i velluti, le felpe, i tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) ed i tessuti di ciniglia	T. 20	Chiasso
4	Camicie, camicette, t-shirts, magliette a collo alto, esclusi quelli di lana o di peli fini; camiciole e articoli affini a maglia	N. 50.000	Venezia
5	Maglie, pullovers, slip-overs, twinsets, giubbotti e giacche, a maglia non elastica ne gommata	N. 5.000	Venezia
6	Calzoncini, «shorts», e pantaloni, per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti, per donna, ragazza e bambini	N. 20.000	Chiasso
7	Camicette, camicette-bluse, a maglia (non elastica né gommata) o tessute, per donna, per ragazza e per bambini	N. 5.000	Venezia
8	Camicie e camicette, tessute, per uomo e per ragazzo	N. 20.000	Chiasso
12	Calze, sottocalze, calzini, proteggi calze e manufatti simili, a maglia non elastica ne gommata, escluse le calze di fibre tessili sintetiche per donna	paia 100.000	Chiasso
15	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, giacche, tessuti, per donna, per ragazza e per bambini, esclusi i soprabiti impregnati, spalmati o ricoperti	N. 5.000	Venezia

Categoria	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)	Dogana
16	Vestiti completi, tessuti, per uomo e per ragazzo (compresi i completi composti da due o tre pezzi)	N. 5.000	Chiasso
33	Tessuti fabbricati con lamelle o forme simili di polietilene o di polipropilene di larghezza inferiore a 3 mm; sacchi tessuti fabbricati con queste lamelle o simili	T. 3	Venezia
54	Fibre tessili artificiali in fiocco compresi i cascami, cardati e pettinati. . . .	T. 60	Biella
117	Tessuti di lino o ramié	T. 5	Venezia
ex 124	Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali in massa	T. 1.150	Biella

IMPORTAZIONI DALLA ROMANIA

1) *Contingenti a ripartizione del Ministero*

Codice N.C.D.S.A.	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)
3102 (eccetto 3102 5010 e 6000) 3105 (eccetto 3105 1000)	Concimi chimici, (di cui «urea» per un massimo di 15.500 tonn.)	T. 32.500
6911	Vasellame ed oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana e/o di altre	T. 380
6912	materie ceramiche	

2) *Contingenti disciplinati dall'art. 7 del presente decreto*

Codice N.C.D.S.A.	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)	Dogana
ex 2009	Succhi di agrumi diversi dai pompelmi	T. 240	Pontebba
2523 (eccetto 2523 1000)	Cementi idraulici	T. 5.000	Pontebba
da ex 2801 a ex 3823	Altri prodotti chimici diversi organici ed inorganici, esclusi i concimi chimici, urea e acqua ossigenata, con un massimo del 10% dell'importo per ciascun prodotto secondo il codice NC (sei cifre) (vedi nota n. 1 alla fine dell'allegato *A*)	L. 11.090	Pontebba
2847 0000	Acqua ossigenata	L. 600	Pontebba
ex 4002	Gomma sintetica: altra	T. 1.700	Pontebba
ex 4011 ex 4012 4013	Coperture e camere d'aria	L. 1.700	Pontebba
4407 2131 4407 2231 4407 9131 4409 2091	Parchetti di legno per pavimenti	T. 1.300	Pontebba
4801 0010	Carta da giornali	T. 20	Pontebba
4801 0090 ex 4802 4803 ex 4804 4805 4809 9000	Carte e cartoni in rotoli o in fogli, altri	T. 300	Pontebba

Codice N.C.D.S.A.	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)	Dogana	
6401 6402 6403 6404 6405 90 10	Calzature per donna, uomo e ragazzo, calzature sportive, stivali di gomma	L. 190	Pontebba	
ex 6907 ex 6908	Piastrelle e lastre per pavimenti in ceramica smaltata o non	T. 1.000	Pontebba	
7303 ex 7307	Tubi di ghisa completi dei loro accessori	T. 2.000	Pontebba	
ex 7304 ex 7305 ex 7306	Tubi di acciaio	T. 5.550	Tarvisio	
7304 2091 7306 2000	Tubi per perforazione	T. 2.650	Tarvisio Savona	1.300 1.350
7312	Cavi in acciaio	T. 1.630	Genova Pontebba	750 880
ex 8407 ex 8408	Micromotori	L. 190	Pontebba	
ex 8452	Parti e pezzi staccati per macchine da cucire	L. 375	Pontebba	
8482	Cuscinetti a rotolamento	L. 1.575	Torino	
ex 8702 ex 8703	Autoveicoli da campagna (campagnole)	unità 1.000	Bologna	
ex 8702 ex 8703	Autoveicoli per il trasporto di persone	unità 500	Bologna	
8704	Autoveicoli per il trasporto di merci	unità 420	Bologna	
ex 8708	Parti e pezzi staccati per autoveicoli	L. 21.810	Bologna	
5311 00 90 (ex cat. 138)	Tessuti di canapa	T. 70	Pontebba	

IMPORTAZIONI DALL'UNGHERIA

1) *Contingenti a ripartizione del Ministero*

Codice N.C.D.S.A.	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)
3102 (eccetto 3102 5010 e 6000) 3105 (eccetto 3105 1000)	Concimi chimici (di cui «urea» fino ad un massimo di 5.000 tonn.)	T. 7.560
ex 6911 6912	Vasellame ed oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana e/o di altre materie ceramiche (escluse le porcellane di Herend)	T. 180
7003 (eccetto 7003 1110 e 1910) 7004 (eccetto 7004 1010 e 9010) 7005 7006 (eccetto 7006 0010) 7008 7016 9010	Vetro colato laminato; vetro tirato o soffiato	T. 7.965

2) *Contingenti disciplinati dall'art. 7 del presente decreto*

Codice N.C.D.S.A.	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)	Dogana	
da ex 2801 a ex 3823	Altri prodotti chimici, organici ed inorganici esclusi i concimi chimici ed urea con un massimo del 10% dell'importo secondo il codice N.C. (sei cifre) (vedi nota n. 1 alla fine dell'allegato *A*)	L. 8.330	Trieste	
4407 2131 4407 2231 4407 9131 4409 2090	Parchetti di legno per pavimenti	mq 65.000	Trieste	
4805 3010 e 3090	Carta da imballaggio al solfito	T. 250	Trieste	
ex 4804 4805 1000	Carta kraft per sacchi di grande capacità e/o carta di pasta semichimica da ondulare, cosiddetta «fluting»	T. 350	Trieste	
6401 6402 6403 6404 6405 9010	Calzature per donna, uomo e ragazzo, calzature sportive, stivali di gomma	T. 270	Milano Padova	150 120
6910	Articoli per usi sanitari o igienici	L. 140	Trieste	
ex 6911	Vasellame ed oggetti di uso domestico, di porcellana di Herend	T. 20	Pontebba	
7304 (eccetto 7304 2010 e 3930) 7305 7306	Tubi di acciaio	T. 6.050	Brescia Tarvisio	3.000 3.050
ex 8708	Parti e pezzi staccati di motori a scoppio o a combustione interna escluse quelle relative ad autocarri e autovetture	L. 665	Torino	
ex 8452	Macchine per cucire per uso industriale e loro parti staccate	L. 470	Pontebba	
ex cap 84 ex cap 85	Macchine, attrezzature ed apparecchi diversi, comprese le installazioni per la fabbricazione di componenti per lampade elettriche e tubi fluorescenti, installazioni apparecchi ed attrezzature per l'industria chimica ed apparecchi speciali per la purificazione dell'aria e loro parti staccate	L. 2.795	Pontebba	
ex 8704 ex 8708	Autocarri ribaltabili (dumpers) e loro parti staccate	L. 405	Pontebba	
ex 8708	Parti, pezzi staccati ed accessori per autovetture	L. 665	Torino	
5308 2010 2090 (cat. 133)	Filati di canapa	T. 450	Trieste	

IMPORTAZIONI DALL'U.R.S.S.

1) *Contingenti a ripartizione del Ministero*

Codice N.C.D.S.A.	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)
3102 1010 1091 1099	Urea	T. 19.000
6912	Vasellame ed oggetti di uso domestico o da toletta, di altre materie ceramiche	T. 260
7003 (eccetto 7003 1110 e 1910) 7004 (eccetto 7004 1010 e 9010) 7005 7006 (eccetto 7006 0010) 7008 7016 9010	Vetro colato o laminato; vetro tirato o soffiato di cui non più di 400 tonn. di vetri profilati	T. 3.500

2) *Contingenti disciplinati dall'art. 7 del presente decreto*

Codice N.C.D.S.A.	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)		Dogana
da ex 2801 a ex 3823	Altri prodotti chimici, organici ed inorganici esclusa urea con un massimo del 10% dell'importo per ciascun prodotto secondo il codice N.C. (sei cifre) (vedi nota n. 1 alla fine dell'allegato *A*)	L.	1.335	Genova
ex 4411	Pannelli di fibre di legno o di altre materie vegetali anche agglomerate con resine naturali o artificiali o con altri leganti organici	T.	2.000	Bolzano
ex 4804	Carta e cartoni kraft	T.	16.765	Pontebba
6911	Vasellame ed oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana	T.	40	Milano
7304 (eccetto 7304 2010 e 3930) 7305 7306	Tubi di acciaio	T.	8.360	Savona
ex 8443	Macchine ed apparecchi per la stampa e le arti grafiche; loro parti e pezzi staccati	L.	405	Genova
8482	Cuscinetti a rotolamento	L.	2.020	Torino
8702	Autoveicoli per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti	unità	2.650	Milano
8704	Autoveicoli per il trasporto di merci	unità	80	Genova
8711	Motocicli e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzetta	unità	320	Genova
ex 8708 8714 11 00 19 00	Parti, pezzi staccati ed accessori per auteveicoli e per motocicli	L.	665	Venezia

3) *Contingenti di prodotti tessili raggruppati per categoria sulla base della classificazione di cui al regolamento CEE n. 4136/86 del 22 dicembre 1986, disciplinati dall'art. 8 del presente decreto*

Categoria	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)		Dogana
1	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	T.	50	Trieste
2	Tessuti di cotone, esclusi i tessuti a punto di garza, ricci del tipo spugna, i nastri, i velluti, le felpe, i tessuti ricci, i tessuti di ciniglia, i tulli e i tessuti a maglie annodate	T.	730	Trieste
3	Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco, esclusi i nastri, i velluti, le felpe, i tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) ed i tessuti di ciniglia	T.	10	Varese
4	Camicie, camicette, t-shirts, magliette a collo alto, esclusi quelli di lana o di peli fini; camiciole e articoli affini a maglia	pezzi	50.000	Varese
5	Maglie, pullovers, slip-overs, twinsets, giubbotti e giacche, a maglia non elastica né gommata	pezzi	10.000	Varese
6	Calzoncini, «shorts» e pantaloni, tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti per donna, per ragazza e per bambini	pezzi	10.000	Varese
7	Camicette, camicette-bluse, e bluse a maglia (non elastica né gommata) o tessute, per donna, per ragazza e per bambini	pezzi	5.000	Varese
8	Camicie e camicette tessute, per uomo e per ragazzo	pezzi	10.000	Varese
12	Calze, sottocalze, calzini, proteggi calze o manufatti simili, a maglia non elastica ne gommata, escluse le calze di fibre tessili sintetiche per donna	paia	100.000	Varese

Categoria	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)	Dogana
15	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, giacche, tessuti, per donna, per ragazza e per bambini, esclusi i soprabiti di tessuti impregnati, spalmati o ricoperti	pezzi 5.000	Varese
16	Vestiti completi, tessuti, per uomo e per ragazzo (compresi i completi composti da due o tre pezzi)	pezzi 5.000	Varese
20	Biancheria da letto, tessuta	T. 70	Varese
37	Tessuti di fibre tessili artificiali in fiocco, esclusi i nastri, i velluti, le felpe, i tessuti ricci del tipo spugna ed i tessuti di ciniglia	T. 365	Varese
55	Fibre tessili sintetiche in fiocco, compresi i cascami, cardati o pettinati	T. 25	Varese
76	Indumenti da lavoro, tessuti, per uomo e per ragazzo, spolverine, gonne-grembiule e altri indumenti da lavoro, tessuti, per donna, per ragazza	T. 5	Varese
78	Indumenti non a maglia esclusi quelli delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77	T. 10	Varese

IMPORTAZIONI DAL VIETNAM

1) *Contingenti a ripartizione del Ministero*

N.N.

2) *Contingenti disciplinati dall'art. 7 del presente decreto*

Codice N.C.D.S.A.	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)	Dogana
ex capp. 4-7-8 11-17-20-22-24	Prodotti agricoli diversi	L. 270	Genova
da ex 2801 a ex 3823	Altri prodotti chimici e organici ed inorganici con un massimo del 10% dell'importo per ciascun prodotto secondo il codice N.C. (sei cifre) (vedi nota n. 1 alla fine dell'allegato *A*)	L. 270	Genova
6911	Vasellame ed oggetti di uso domestico o da toletta, in porcellana	L. 140	Genova

3) *Contingenti di prodotti tessili raggruppati per categorie sulla base della classificazione di cui al regolamento CEE n. 4136/86 del 22 dicembre 1986, disciplinati dall'art. 8 del presente decreto*

Categoria	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)	Dogana
7	Camicette, camicette-bluse e bluse, folcloristiche, a maglia o tessute, per donna, per ragazze e bambini	N. 35.000	Genova
8	Camicie e camicette, tessute, per uomo e ragazzo	N. 20.000	Genova
10	Guanti a maglia non elastica né gommata, impregnata o ricoperta di materie plastiche	paia 15.000	Genova

NOTA. — (1) Nel contingente «altri prodotti chimici organici ed inorganici» non sono inclusi i prodotti per i quali è prevista l'autorizzazione specifica nell'allegato *B* al presente decreto.

ALLEGATO *B*

PRODOTTI LA CUI IMPORTAZIONE È SOTTOPOSTA AL REGIME DELL'AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE

2835.31.00 39.90	Polifosfati (compreso tripolifosfato di sodio)
2849.10.00	Carburo di calcio
2933.71.00	Caprolattame
3301.11.10 12.10 13.10 14.10	Oli essenziali di agrumi
3907.20.19	Polieteralcoli: altri

5001.00.00	Bozzoli di bachi da seta
ex 7207.20.19 ex 7207.20.39 ex 7207.20.59 ex 7207.20.79 7218.90.30 90.91 90.99 7224.90.19 90.91 90.99	Fucinati contenenti in peso lo 0,6% o più di carbonio
ex 8407.10.10 ex 8408.90.10	Motori di aerei sportivi
8506.11.10 11.90 12.00 13.00 19.10 19.90 20.00 90.00	Pile elettriche
8544.11.10 11.90 19.10 19.90 20.10 20.91 20.99 30.90 41.00 49.10 49.90 51.00 59.10 59.91 59.93 59.99 60.11 60.13 60.19 60.91 60.93 60.99	Fili, trecce, cavi, nastri, barre e simili, isolanti per elettricità ecc. e materiali per elettroinstallazioni
8545.11.00 19.10 19.90 20.00 90.90	Carboni per proiettori ed altri prodotti di carbone, elettrodi di grafite

---

ALLEGATO *C*

ELENCO DELLE REGIONI DEL MEZZOGIORNO INDICATE ALL'ART. 1 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 MARZO 1978, N. 218

— Abruzzo.
— Molise.
— Campania.
— Puglia.
— Basilicata.
— Calabria.
— Sicilia.
— Sardegna.
— Province di Latina e Frosinone.
— Comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale.
— Comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto.
— Comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina.
— Isola d'Elba.
— Interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.

ALLEGATO *D*

Schema di domanda
(di cui agli articoli 3 e 4)

Al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Viale America, 341 - 00144 ROMA

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla ripartizione del contingente di importazione 1989 di .... (indicare il contingente, la N.C.D.S.A. — numero codice doganale secondo sistema armonizzato — secondo la dizione del decreto ministeriale) originaria da .... (indicare il Paese di origine della merce).

La ditta .... (nominativo) con sede in .... c.a.p. .... telefono .... (eventuale nominativo da contattare) telex.. partita IVA .... codice fiscale .... con riferimento al decreto ministeriale di ripartizione dei contingenti d'importazione 1989 di alcune merci originarie dai Paesi a commercio di Stato

chiede

di partecipare alla ripartizione del contingente specificato in oggetto, precisando quanto segue:

quantità richiesta in tonn. ....;

valore totale in lit. ....;

valore unitario in lit. ....;

Paese di origine ....;

Paese di provenienza ....;

dogana italiana di entrata della merce ....

A norma del decreto ministeriale .... il sottoscritto .... (specificare cognome, nome, data e luogo di nascita ed indirizzo), firmatario della presente istanza quale .... (specificare il rapporto che lo lega alla ditta - es.: proprietario, amministratore, ecc.), attestandone sotto la propria responsabilità civile e penale la veridicità

I) Dichiara:

1) che la ditta sopraindicata è iscritta presso la camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di .... (specificare la città) dal .... (specificare la data di iscrizione) con il numero .... (specificare il numero di iscrizione) e che, come risulta da tale iscrizione, l'attività svolta dalla ditta è .... (specificare l'attività);

2) che, ai fini della ripartizione in proporzione all'I.V.A. l'ammontare delle operazioni imponibili dichiarato nel 1987 con esclusivo riferimento all'aliquota della merce di cui si tratta, è pari a lire ....;

3) che, ai fini della partecipazione alla ripartizione della percentuale relativa al volume delle importazioni della merce oggetto della presente domanda, i quantitativi importati sono:

1° ottobre 1985/30 settembre 1986	tonn.	....
1° ottobre 1986/30 settembre 1987	»	....
1° ottobre 1987/30 settembre 1988	»	....
	Totale tonn.	....

4) che, ai fini della partecipazione alla ripartizione della percentuale relativa al volume delle esportazioni delle merci oggetto della presente domanda, i quantitativi esportati sono:

1° ottobre 1985/30 settembre 1986	tonn.	....
1° ottobre 1986/30 settembre 1987	»	....
1° ottobre 1987/30 settembre 1988	»	....
	Totale tonn.	....

5) che la ditta richiedente è ubicata in una delle regioni o zone indicate nel decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e che quindi ha diritto alla maggiorazione del 10% della quota che le risulterà attribuita.

II) Si impegna:

A) Ad inviare, entro il termine di quarantacinque giorni dal momento di ricezione della richiesta da parte del Ministero, tutta la documentazione comprovante quanto sopra indicato.

B) A comunicare tempestivamente, e comunque non oltre un mese dalla scadenza, al Ministero lo stato di utilizzo dell'autorizzazione concessa alla ditta.

Firma ....
(da autenticare ai sensi dell'art. 20 della legge n. 15/1968)

ALLEGATO *E*

UFFICI REGIONALI I.C.E. IN ITALIA

Abruzzo: Pescara, piazza della Rinascita, 51, casella postale 167, 65100 Pescara, telef. (085) 26673-36136, telex 600848 ICEPE I, sede regionale.

Calabria: Reggio Calabria, via S. Furnari, 9, casella postale 153, 89100 Reggio Calabria, telef. (0965) 21800-26596, telex 890125 ICERC I, sede regionale.

Campania: Napoli, corso Meridionale, 58 palazzo Borsa Merci, casella postale 2184, 80143 Napoli, telef. (081) 283411-283374-338557, telex 710599 INACE I, sede regionale.

Emilia-Romagna: Bologna, via Milazzo, 17, 40121 Bologna, telef. (051)-553665/6/7, telex 510097 ICEBO I, sede regionale.

Friuli-Venezia Giulia: Trieste, via Milano, 17, 34132 Trieste, telef. (040) 60861-62790-631703, telex 460183 ICETS I, sede regionale.

Liguria: Genova, via Ravasco, 10/9, torre Nuova Carignano, Centro dei Liguri, 16128 Genova, telef. (010) 543112-566596, telex 271330 ICEGE I, sede regionale.

Lombardia: Milano, corso Magenta, 59, 20123 Milano, telef. (02) 4813847 (12 linee), telex 333418 ICEMI I, telefax 02/432523, sede regionale.

Marche: Ancona, lungomare Vanvitelli, 6, 60121 Ancona, telef. (071) 203413-28050, telex 560267 ICEAN I, sede regionale.

Piemonte: Torino, piazza Castello, 113, 10123 Torino, telef. (011) 538636-549713, telex 220019 ICETO I, sede regionale.

Puglia: Bari, piazza Massari, 6, pal. Diana, casella postale 386, 70122 Bari, telef. (080) 213374-214136-255492, telex 810320 ICEBA I, sede regionale.

Sardegna: Cagliari, via Cavalcanti, 8, 09128 Cagliari, telef. (070) 494111-400951, telex 790209 ICECA I, sede regionale.

Sicilia: Palermo, via Roma, 457, casella postale 108, 90139 Palermo, telef. (091) 321744, telex 910209 ICEPA I, sede regionale.

Toscana: Firenze, via dei Tornabuoni, 3, 50123 Firenze, telef. (055) 263421-282004-298493, telex 571310 ICEFI I, sede regionale.

Trentino-Alto Adige:
Bolzano, piazza Walter, 22, casella postale 298, 39100 Bolzano, telef. (0471) 970097-976369, telex 400488 ICEBZ I, sede provinciale;
Trento, piazza Leonardo da Vinci, 2, casella postale 354, 38100 Trento, telef. (0461) 980187-980052, telex 401101 ICETN I, sede provinciale.

Umbria: Perugia, via Ruggero D'Andreotto, 57, 06100 Perugia, telef. (075) 74189, telex 661099 ICEPG I, sede regionale.

Veneto: Venezia, Accademia, 1056, palazzo Gambara, 30123 Venezia, telef. (041) 710439-710788, telex 410640 ICEVE I, sede regionale.

ALLEGATO *F*

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate nel presente decreto. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui descritti.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 novembre 1926, n. 1923. — *Unificazione delle disposizioni legislative in materia di divieti di importazione ed esportazione, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495.*

(Omissis).

CAPO II

Divieto di cessione dei permessi di esportazione e di importazione

Art. 12.

I permessi di esportazione e di importazione di merci in deroga ai divieti, rilasciati in virtù dell'art. 4, sono validi solo per le merci spedite all'estero o importate dall'estero da chi ne abbia chiesto e ottenuto il permesso.

Quando non risulti dai documenti di spedizione che mittente delle merci in esportazione o destinatario di quelle in importazione sia colui al cui nome è intestato il relativo permesso, potrà la dogana esigere che sia dimostrato essere le merci stesse spedite all'estero dal concessionario del permesso, se si tratta di merci in uscita dallo Stato, o a lui destinate se si tratta di merci in entrata.

Art. 13.

Incorre nelle pene comminate dall'art. 11 anche chi, avendo ottenuto il permesso di importare e di esportare merci in deroga ai divieti, ne faccia ad altri la cessione senza fornire al cessionario anche le merci che il permesso autorizza di importare e di esportare.

Incorre nelle stesse pene colui il quale si valga presso le dogane di un permesso rilasciato ad altri, per importare o esportare merci in deroga ai divieti, senza aver avuto dal concessionario del permesso anche le merci presentate per l'importazione o l'esportazione.

(Omissis).

LEGGE 4 gennaio 1968, n. 15. — *Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme.*

(Omissis).

Art. 20.

Autenticazione delle sottoscrizioni

La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma.

(Omissis).

ALLEGATO *G*

Schema di domanda
(di cui all'art. 9)

Al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Viale America, 341 - 00144 ROMA

OGGETTO: Domanda di autorizzazione di importazione di..

....

(indicare il prodotto, la N.C.D.S.A. — numero codice doganale secondo sistema armonizzato — secondo la dizione del decreto ministeriale) originaria da.. (indicare il Paese di origine della merce), ai sensi del decreto ministeriale...

La sottoscritta ditta .... (nominativo)
con sede in.. c.a.p. ....
telefono .... (eventuale nominativo da contattare) telex ....
Partita IVA.. codice fiscale ....
con riferimento al decreto ministeriale relativo al regime d'importazione 1989 di alcune merci originarie dai Paesi a commercio di Stato,

chiede

il rilascio di autorizzazione d'importazione per il prodotto specificato in oggetto, precisando quanto segue:

quantità richiesta...;
valore della merce..;
Paese di origine ....;
Paese di provenienza...;
dogana italiana di entrata della merce..

Si dichiara che la ditta sopraindicata è iscritta presso la camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di .... (specificare la città) dal.. (specificare la data di iscrizione) con il numero .... (specificare il numero di iscrizione) e che, come risulta da tale iscrizione, l'attività svolta dalla ditta è.. (specificare l'attività).

Il firmatario della presente istanza..
(specificare cognome, nome), in qualità di..
(specificare il rapporto che lo lega alla ditta), dichiara, sotto la propria responsabilità civile e penale che i dati sopraindicati sono veritieri e s'impegna ad inviare al Ministero del commercio con l'estero, su richiesta dello stesso ed entro e non oltre il termine di quarantacinque giorni dal momento di ricezione della richiesta medesima, il certificato camerale della ditta.

Firma...
(da autenticare ai sensi dell'art. 20 della legge n. 15/1968)

88A5078

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 22 dicembre 1988.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° gennaio 1994.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di una quota di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto che il 1° gennaio 1989 verranno in scadenza i buoni del Tesoro poliennali 12,50% emessi con decreto ministeriale 19 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 24 dicembre 1985;

Ritenuto di disporre l'emissione di buoni del Tesoro poliennali da destinare a sottoscrizioni in contanti e, per quanto occorra, al rinnovo dei soli buoni del Tesoro poliennali 12,50% nominativi; detta emissione è incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° gennaio 1994 per un importo di lire 5.000 miliardi, da assegnare con il sistema dell'asta marginale riferito al prezzo di cui ai successivi articoli, e fino ad un ammontare di lire 35.653.400.000 da destinare al rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali nominativi di scadenza 1° gennaio 1989.

L'importo di lire 5.000 miliardi è incrementabile di lire 10 miliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12,50% pagabile in due semestralità posticipate al 1° luglio ed al 1° gennaio di ogni anno di durata dei titoli.

I possessori di soli buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° gennaio 1989 nominativi, qualora non intendano ottenere il rimborso di essi, hanno facoltà di chiederne il rinnovo nei nuovi titoli con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli successivi, al prezzo di assegnazione che risulterà dall'asta degli emittendi buoni al portatore e con decorrenza degli interessi dal 1° gennaio 1989.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

La richiesta di titoli del taglio da L. 1.000.000 è ammessa limitatamente alla frazione di capitale nominale inferiore a 5.000.000.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

Analogamente, i buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome del medesimo ente.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni previste dal decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986 n. 759.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° gennaio 1989 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria nonché le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 marzo 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1988. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia. Alla stessa Banca d'Italia sono affidate le operazioni di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali nominativi di cui al primo comma dell'art. 1; dette operazioni di rinnovo possono essere effettuate dal 2 al 5 gennaio 1989.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute in apposita convenzione da stipulare.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia una provvigione dell'uno per cento, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti e di quelli nominativi rinnovati, a norma del primo comma dell'art. 1.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere alla consegna dei titoli agli aventi diritto senza richiedere alcun compenso.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Il prezzo base di collocamento dei buoni di cui al presente decreto è stabilito in L. 99,80 per ogni cento lire di capitale nominale e le eventuali maggiorazioni devono essere pari a 10 centesimi di lira o ad un multiplo di tale cifra. Le maggiorazioni contenenti frazioni diverse da 10 centesimi verranno arrotondate per eccesso.

Art. 8.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento del controvalore dei titoli assegnati.

Art. 9.

Il modulo predisposto da ogni singolo operatore, ivi compreso quello della Banca d'Italia, deve essere inserito in un'unica busta telata con chiusura a ceralacca oppure in busta Texbol brev. 53400 con i quattro lati termosaldati, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, qualora siano recapitate a cura del mittente, debbono essere consegnate allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta amministrazione centrale, via Nazionale, 91, Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 12,30 del giorno 29 dicembre 1988 non verranno prese in considerazione.

Art. 10.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta il prezzo di aggiudicazione e l'ammontare dei buoni assegnati. Il prezzo di aggiudicazione sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte si procede all'assegnazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione ed i buoni vengono proporzionalmente distribuiti fra gli altri operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 2 gennaio 1989, senza versamento di dietimi di interesse.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei titoli definitivi.

Art. 13.

Il 2 gennaio 1989 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma il controvalore del capitale nominale dei Buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione, senza dietimi di interesse.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Il rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° gennaio 1989 nominativi, si effettua, per pari capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 1° gennaio 1989.

All'atto del rinnovo sarà corrisposto all'esibitore dei buoni da rinnovare l'eventuale importo pari alla differenza fra il capitale nominale stesso ed il prezzo di assegnazione dei nuovi buoni; qualora il prezzo di assegnazione dovesse risultare superiore alla pari, l'esibitore stesso è tenuto ad effettuare il versamento della somma uguale alla differenza tra il prezzo stesso ed il capitale nominale dei titoli rinnovati.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, l'intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° gennaio 1989, indicati negli articoli precedenti versati per il rinnovo.

Art. 16.

Le richieste di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° gennaio 1989, nominativi, di importo pari o multiplo di L. 100.000, dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti o persone diversi dagli intestatari.

Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del debito pubblico a favore delle filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

I possessori di detti buoni del Tesoro poliennali 12,50% 1° gennaio 1989 nominativi, che non intendano avvalersi della facoltà di chiederne il rinnovo con le modalità indicate nel presente articolo, dovranno chiederne il rimborso alla Direzione generale del debito pubblico per il tramite delle direzioni provinciali del tesoro, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di debito pubblico.

Art. 17.

La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei citati buoni del Tesoro poliennali 12,50% 1° gennaio 1989 al nome, rinnovati, sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia.

Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute contenenti le indicazioni circa il quantitativo e il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 18.

Le sottoscrizioni, da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, avvengono presso la tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni di cui al primo comma saranno eseguite in buoni del tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° gennaio 1994; esse avranno inizio il 2 gennaio 1989 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanza di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere che fruttano interessi dalla data della quietanza stessa. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo, nonchè l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 19.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale e dei titoli nominativi consegnati per il rinnovo sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 20.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti Direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1988
Registro n. 53 Tesoro, foglio n. 275

88A5114

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 1° dicembre 1988.

Direttive per il settore alimentare delle partecipazioni statali.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la propria delibera del 27 maggio 1985, con la quale sono state impartite direttive in ordine alla dismissione delle imprese a partecipazione statale operanti nel settore alimentare;

Considerato che il disavanzo strutturale della bilancia agro-alimentare, anche se in gran parte imputabile al settore agricolo-zootecnico, accentua la rilevanza nazionale del comparto della trasformazione come fattore che può validamente contribuire a sostenere e a indirizzare le produzioni agricole;

Considerato che l'industria alimentare è attualmente interessata ad un intenso programma di accordi, fusioni e concentrazioni tra imprese e che a fronte di una sostenuta attività di acquisizione da parte delle multinazionali estere, l'industria alimentare italiana non ha svolto sinora, nell'ambito di tale processo, un ruolo particolarmente attivo subendo la maggiore iniziativa dei gruppi esteri, i quali hanno rafforzato sensibilmente le loro posizioni sul mercato italiano;

Considerato che all'espansione dei grandi gruppi internazionali non corrisponde una parallela acquisizione da parte dell'industria alimentare italiana nel complesso, di una dimensione internazionale, attraverso congrui investimenti ed adeguate intese sia produttive che di commercializzazione;

Ravvisata l'esigenza che anche in Italia si affermino una o più aziende, sotto il controllo di capitali nazionali, capaci di rappresentare un polo di aggregazione delle energie e delle capacità imprenditoriali;

Ravvisata altresì l'opportunità di avviare interventi diretti a configurare un assetto strutturale ed organizzativo del settore improntato ad elementi di certezza e di

stabilità, allo scopo di far fronte alla crescente concorrenza delle grandi imprese del settore in vista della costituzione del mercato unico comunitario;

Considerato altresì che al conseguimento degli obiettivi della riduzione del deficit agro-alimentare e della riqualificazione e dello sviluppo dell'agricoltura, specie nelle aree del Mezzogiorno, può concorrere un'azione pubblica nel comparto della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti alimentari, in grado di promuovere anche i necessari investimenti nella ricerca e nell'innovazione tecnologica;

Udita la relazione del Ministero delle partecipazioni statali.

Ritiene

che il mutamento intervenuto nella situazione e nelle strategie degli operatori del settore alimentare renda opportuna la continuazione dell'azione pubblica nel settore stesso. Pertanto il gruppo SME dovrà continuare ad operare nell'ambito delle partecipazioni statali, in un'ottica di razionalizzazione e della massima efficienza delle strutture aziendali, come pure di potenziamento della capacità concorrenziale, anche in campo internazionale. Al fine di individuare le iniziative più idonee per il potenziamento del settore alimentare e per lo sviluppo dell'agricoltura, il Ministro delle partecipazioni statali impartirà direttive all'IRI in coerenza con gli indirizzi generali di politica agricola e sulla base degli orientamenti di politica agro-alimentare che saranno assunti rispettivamente dal CIPE e dal CIPI entro centoventi giorni, su proposta dei Ministri dell'agricoltura e dell'industria, d'intesa con le altre amministrazioni interessate.

Roma, addì 1° dicembre 1988

Il Presidente delegato: FANFANI

88A5063

DELIBERAZIONE 2 dicembre 1988.

Determinazioni in ordine all'accordo ENI-Montedison.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Udita la relazione del Ministro delle partecipazioni statali;

Viste le direttive emanate dal Ministro delle partecipazioni statali;

Tenuto conto della necessità di far perseguire, sotto il profilo degli assetti societari, ad una componente importante del settore chimico italiano il raggiungimento di dimensioni, di economie di scala e di globalizzazione dei mercati capaci di affrontare con successo la concorrenza dei grandi gruppi chimici internazionali;

Considerata, in questo contesto, la rilevanza strategica che la costituenda società comune tra ENI e Montedison assume nel quadro dello specifico settore e della generale politica industriale del Paese, atteso il confronto con gli altri gruppi concorrenti;

Viste le ipotesi previste nell'accordo di un eventuale mutamento fra tre anni dell'assetto paritetico tra ENI e Montedison;

Rilevato che in ogni caso l'esigenza derivante dalla disciplina legislativa dell'ENI e ribadita dalla direttiva del Ministro delle partecipazioni statali 5 agosto 1988, di assicurare la compatibilità dell'accordo con la specifica normativa dell'ENI nel senso di evitare la sostanziale fuoriuscita dell'ente dal settore chimico, è stata recepita nell'accordo attraverso la esclusione di una dismissione totale e la previsione di effettivi poteri per l'ENI anche nell'ipotesi che l'ente pubblico, dopo il primo triennio opti per una posizione di minoranza;

Invita

il Ministro delle partecipazioni statali a porre in essere gli ulteriori adempimenti procedurali di competenza per la definitiva conclusione dell'operazione;

Invita

il Ministro delle partecipazioni statali a rappresentare all'ENI, in sede di approvazione degli accordi, la necessità che nella interpretazione e nella esecuzione degli stessi siano salvaguardate le competenze istituzionali dell'ente così come risultanti dalla normativa oggi in vigore;

Delibera

che il Ministro delle partecipazioni statali al termine del primo triennio previsto dall'accordo presenti una relazione che consenta al CIPI di preventivamente pronunziarsi sulla scelta da parte dell'ENI tra le diverse opzioni previste nel contratto.

Roma, addì 2 dicembre 1988

Il Presidente delegato: FANFANI

88A5064

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

DELIBERAZIONE 16 dicembre 1988.

Iscrizione all'albo degli assuntori dell'A.I.M.A.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 8 della legge 14 agosto 1982, n. 610, sul riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste - Presidente dell'A.I.M.A., datato 12 aprile 1984, n. 05718 e pubblicato nel supplemento n. 21 della *Gazzetta Ufficiale* del 26 aprile 1984, n. 114, con il quale è stato istituito presso l'A.I.M.A. l'albo degli assuntori secondo specifiche categorie merceologiche;

Sentito il parere obbligatorio — previsto dall'ultimo comma dell'art. 15 della citata legge n. 610/82 — espresso dal comitato consultivo nazionale, nella seduta del 12 dicembre 1988 in ordine all'accoglimento o la reiezione delle domande di iscrizione all'albo assuntori;

Considerato che i sottoindicati organismi associativi ed imprese individuali — su parere conforme del nominato organo consultivo — sono in possesso dei requisiti di idoneità tecnica previsti dal citato decreto ministeriale 12 aprile 1984 ed hanno presentato domanda e documentazioni rispondenti alle modalità per l'iscrizione indicate nel già menzionato decreto ministeriale;

Nella seduta del 16 dicembre 1988;

Delibera:

Sono iscritti all'albo degli assuntori dell'A.I.M.A., istituito con il decreto ministeriale 12 aprile 1984, n. 05718, i seguenti organismi associativi ed imprese individuali per le categorie merceologiche, le capacità operative, le circoscrizioni territoriali di operatività e la consistenza ed ubicazione delle strutture ed attrezzature messe a disposizione dell'A.I.M.A. indicate a fianco di ciascun iscritto, secondo quanto riportato nell'allegato prospetto che fa parte integrante della presente delibera.

Roma, addì 16 dicembre 1988

(Seguono le firme)

N. Progr.	Matricola	Categoria	Denominazione o ragione sociale e sede	Capacità operativa totale Tonnellate Q.li - Hl.	Circoscrizione territoriale di operatività	Strutture messe a disposizione dell'A.I.M.A.	
						Ubicazione	Consistenza
1	489	Tabacco	Italo Marzo azienda tabacchi - S.r.l., s.s. n. 16, km 975,5, Corigliano d'Otranto (Lecce)	Tonn. 2.000	Puglia	Corigliano d'Otranto (Lecce)	Tonn. 2.000
2	495	Tabacco	Consorzio agrario provinciale di Benevento, via delle Puglie n. 38, Benevento	Tonn. 2.000	Campania	Bonea (Benevento)	Tonn. 2.000
3	350/B	Tabacco	Soc. coop.va tra tabacchicoltori «Convegno» - a r.l., strada Torre, Copertino (Lecce)	Tonn. 3.000	Puglia	Torre S. Susanna (Brindisi)	Tonn. 3.000
4	405/B	Tabacco	Ascotab - Soc. coop.va a r.l., c.so Aldo Moro n. 36, S. Maria Capua Vetere (Caserta)	Tonn. 2.000	Campania	Pignataro Maggiore (Caserta)	Tonn. 2.000
5	451/B	Tabacco	C.I.T.O. - Compagnia italiana tabacchi orientali S.p.a., via Piemonte n. 39, Roma	Tonn. 2.400	Puglia	Arnesano (Lecce) Monteroni (Lecce)	Tonn. 1.700 Tonn. 700

88A5102

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 22 ottobre 1988, n. 450, recante: «Disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario di interventi nell'area metropolitana di Napoli ed altre misure in materia di interventi straordinari dello Stato».

Il decreto-legge 22 ottobre 1988, n. 450, recante: «Disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario di interventi nell'area metropolitana di Napoli ed altre misure in materia di interventi straordinari dello Stato», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 251 del 25 ottobre 1988.

88A5152

Mancata conversione del decreto-legge 22 ottobre 1988, n. 452, recante: «Interventi straordinari diretti al risanamento ed allo sviluppo della città di Reggio Calabria».

Il decreto-legge 22 ottobre 1988, n. 452, recante: «Interventi straordinari diretti al risanamento ed allo sviluppo della città di Reggio Calabria», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 252 del 26 ottobre 1988.

88A5153

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 11 novembre 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Giulio Einaudi editore*, con sede in Torino, stabilimento di Torino e unità nazionali:

periodo: dal 1° agosto 1988 al 29 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85) - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984: dal 6 aprile 1984;
pagamento diretto: si;
azienda in amministrazione straordinaria;
contributo addizionale: no.

2) *S.r.l. Sidotec Italia*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 25 luglio 1988 al 22 gennaio 1989;
causale: fallimento in data 27 gennaio 1988 - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 27 gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Italpreco* (già Fornaci Saudino RDB), con sede in Sarzana (La Spezia) e stabilimento di Sarzana (La Spezia):

periodo: dal 18 luglio 1988 al 15 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1986: dal 20 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Omef*, con sede in Luserna San Giovanni (Torino) e stabilimento di Luserna San Giovanni (Torino):

periodo: dal 18 luglio 1988 al 15 gennaio 1989;
causale: fallimento in data 15 luglio 1986 - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 16 luglio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79;
contributo addizionale: no.

5) *S.r.l. Sogecar*, con sede in Borgo San Dalmazzo (Cuneo) e stabilimento di Trino Vercellese (Vercelli):

periodo: dal 20 giugno 1988 al 19 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 21 agosto 1988: dal 22 dicembre 1986;
pagamento diretto: si;
azienda in concordato preventivo;
contributo addizionale: no.

6) *S.r.l. Edizioni Flash*, con sede in Sarzana (La Spezia) e stabilimento di Sarzana (La Spezia):

periodo: dal 15 agosto 1988 al 12 febbraio 1989;
causale: fallimento in data 14 gennaio 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 16 febbraio 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79;
contributo addizionale: no.

7) *S.r.l. Calzaturificio Innord*, con sede in Varallo Sesia (Vercelli) e stabilimento di Varallo Sesia (Verelli):

periodo: dal 25 luglio 1988 al 22 gennaio 1989;
causale: fallimento in data 23 gennaio 1988 - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 23 gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79;
contributo addizionale: no.

8) *S.p.a. M.C.N.*, con sede in La Spezia e stabilimento di La Spezia:

periodo: dal 13 giugno 1988 all'11 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 14 dicembre 1987;
pagamento diretto: si;
azienda in concordato preventivo;
contributo addizionale: no.

Si applicano alle aziende sopra elencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettera *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Bartoletti E.*, con sede in Forlì, per la sola sede e stabilimento di Forlì:

periodo: dal 28 dicembre 1987 al 26 giugno 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 29 dicembre 1986;
pagamento diretto: si;
compreso lo stabilimento di Napoli;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. Bartoletti E.*, con sede in Forlì per la sola sede e stabilimento di Forlì:

periodo: dal 27 giugno 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 29 dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

3) *S.r.l. Nuova Pansac*, con sede in Milano, stabilimento di Ravenna:

periodo: dal 31 agosto 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 31 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

4) *S.r.l. Nuova Pansac*, con sede in Milano, stabilimento di Ravenna:

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 28 agosto 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 31 agosto 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a. Superbox*, con sede in Parma e unità di Gattatico (Reggio Emilia):

periodo: dal 23 febbraio 1987 al 23 agosto 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 23 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Superbox*, con sede in Parma e unità di Gattatico (Reggio Emilia):

periodo: dal 24 agosto 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 23 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Formificio romagnolo*, con sede in Forlì, stabilimenti di Forlì, Monsumanno (Pistoia), Scandicci (Firenze):

periodo: dal 5 gennaio 1987 al 3 luglio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 5 gennaio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.p.a. Formificio romagnolo*, con sede in Forlì, stabilimenti di Forlì, Monsumanno (Pistoia), Scandicci (Firenze):

periodo: dal 4 luglio 1987 al 1° gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 5 gennaio 1987;
pagamento diretto: si;

9) *S.a.s. Forplast di Ori Primo*, con sede in Formignana (Ferrara) e stabilimento di Formignana (Ferrara):

periodo: dal 4 dicembre 1987 al 4 giugno 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 1° dicembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.a.s. Forplast di Ori Primo*, con sede in Formignana (Ferrara) e stabilimento di Formignana (Ferrara):

periodo: dal 5 giugno 1988 al 3 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 1° dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Ceramica Principe*, con sede in Umbersetto di Fiorano Modenese (Modena), stabilimento di Umbersetto di Fiorano Modenese (Modena):

periodo: dal 22 febbraio 1988 al 21 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 24 febbraio 1986;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Ceramica Principe*, con sede in Umbersetto di Fiorano Modenese (Modena), stabilimento di Umbersetto di Fiorano Modenese (Modena):

periodo: dal 22 agosto 1988 al 26 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 24 febbraio 1986;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Minganti, già Minganti sistemi di produzione*, con sede in Bologna e stabilimento di Bologna:

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 28 agosto 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 25 settembre 1986: dal 4 marzo 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

14) *S.p.a. Vetrosilex*, con sede in Castelmaggiore (Bologna) e stabilimento di Castelmaggiore (Bologna):

periodo: dal 4 aprile 1988 al 2 ottobre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 4 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

15) *S.c.r.l. Coop. costruttori*, con sede in Argenta (Ferrara) e stabilimento di Felisatti di Ferrara (Ferrara):

periodo: dal 1° giugno 1987 al 3 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dal 1° giugno 1985;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Arcte*, con sede in Bologna e stabilimento di Bologna:

periodo: dal 15 maggio 1988 al 13 novembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 3 marzo 1986: dal 13 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Arcte*, con sede in Bologna e stabilimento di Bologna:

periodo: dal 14 novembre 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 3 marzo 1986: dal 13 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

18) *S.r.l. C.R.C. - Cooperativa ravennate costruttori*, con sede in Mezzano (Ravenna) e unità dell'Emilia-Romagna:

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 28 agosto 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 3 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

19) *S.r.l. Mastro Capellini*, con sede in Rottofreno (Piacenza) e stabilimento di Rottofreno (Piacenza):

periodo: dall'8 febbraio 1988 al 7 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 10 febbraio 1986;
pagamento diretto: si.

20) *S.r.l. Condo ceramica*, con sede in Modena e stabilimenti di Modena:

periodo: dal 7 dicembre 1987 al 5 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 2 settembre 1987: dall'8 dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Calzaturificio Pancaldi*. con sede in Molinella (Bologna) e stabilimento di Molinella (Bologna):

periodo: dall'11 ottobre 1987 al 10 aprile 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dall'8 ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

22) *S.p.a. Unit*, con sede in Casalfiumanese (Bologna) e stabilimento di Casalfiumanese (Bologna):

periodo: dal 16 novembre 1987 al 15 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 17 novembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

23) *S.p.a. Faco oleodinamica*, con sede in Casalfiumanese (Bologna) e stabilimento di Casalfiumanese (Bologna):

periodo: dal 7 dicembre 1987 al 5 giugno 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 9 dicembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

24) *S.p.a. Olmar*, con sede in Concordia sul Secchia (Modena) e stabilimento di Concordia sul Secchia (Modena):

periodo: dal 28 dicembre 1987 al 26 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 2 settembre 1987: dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

25) *S.c.r.l. Edilcoop Forlì*, con sede in Forlì, stabilimento di Forlì e cantieri in sede e fuori sede:

periodo: dal 10 gennaio 1988 al 10 luglio 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 7 gennaio 1987;
pagamento diretto: no.

26) *S.p.a. Ceramica Kosmos*, con sede in Medolla (Modena) e stabilimento di Medolla (Modena):

periodo: dal 7 marzo 1988 al 10 settembre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 9 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

27) *S.p.a. Stholl farmaceutici*, con sede in Modena e stabilimento di Modena:

periodo: dal 22 febbraio 1988 al 21 agosto 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 23 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

28) *S.r.l. Longhi pelletterie di Bruno Longhi*, con sede in Parma e stabilimento di Parma:

periodo: dal 24 agosto 1987 al 21 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 24 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

29) *S.r.l. Longhi pelletterie di Bruno Longhi*, con sede in Parma e stabilimento di Parma:

periodo: dal 22 febbraio 1988 al 21 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 24 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

30) *S.p.a. Mister Game*, con sede in Calderara di Reno (Bologna) e stabilimento di Calderara di Reno (Bologna):

periodo: dal 30 novembre 1987 al 29 maggio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 30 novembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

31) *S.p.a. Mister Game*, con sede in Calderara di Reno (Bologna) e stabilimento di Calderara di Reno (Bologna):

periodo: dal 30 maggio 1988 al 27 novembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 30 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

32) *S.c.r.l. Coop. calzaturieri Fusignano*, con sede in Fusignano (Ravenna) e stabilimento di Fusignano (Ravenna):

periodo: dal 1° febbraio 1988 al 31 luglio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 1° febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

33) *S.p.a. Pilla*, con sede in Castelmaggiore (Bologna) e stabilimento di Castelmaggiore (Bologna):

periodo: dal 18 aprile 1988 al 16 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 18 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

34) *Per noi giovani di Lambertini Ivana*, con sede in Mizzana (Ferrara) e stabilimento di Mizzana (Ferrara):

periodo: dal 9 dicembre 1987 al 5 giugno 1988;
causale: fallimento in data 9 dicembre 1987 - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 9 dicembre 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79;
contributo addizionale: no.

35) *Per noi giovani di Lambertini Ivana*, con sede in Mizzana (Ferrara) e stabilimento di Mizzana (Ferrara):

periodo: dal 6 giugno 1988 al 10 dicembre 1988;
causale: fallimento in data 9 dicembre 1987 - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 9 dicembre 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79;
contributo addizionale: no.

36) *S.p.a. Ceramica Ariana*, con sede in Sassuolo (Modena) e stabilimento di Castellarano (Reggio Emilia):

periodo: dal 28 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: no.

37) *S.r.l. Cooperativa agricola Bertana*, con sede in Persico Dosimo (Cremona) e stabilimento di Langhirano (Parma):

periodo: dal 1° febbraio 1988 al 31 luglio 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 1° febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

38) *S.p.a. Fonderie Sabiem*, con sede in Bologna e stabilimento di Bologna:

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 1° luglio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

39) *S.c.r.l. Coop. muratori del comprensorio di Mirandola*, con sede in Mirandola (Modena) e unità site nella provincia di Modena:

periodo: dal 21 marzo 1988 al 24 settembre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 21 marzo 1988;
pagamento diretto: no.

Si applicano alle aziende sopra elencate le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Clevite*, con sede in Gardolo (Trento) e stabilimento di Gardolo (Trento):

periodo: dal 26 settembre 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 23 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: si.

2) *S.n.c. Gest. fonderie ghisa ing. G. Breda di Catelani*, con sede in Cadoneghe (Padova) e stabilimento di Cadoneghe (Padova):

periodo: dal 27 luglio 1987 al 24 gennaio 1988;
causale: fallimento in data 25 luglio 1985 - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1986: dal 25 luglio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

3) *S.n.c. Gest. fonderie ghisa ing. G. Breda di Catelani*, con sede in Cadoneghe (Padova) e stabilimento di Cadoneghe (Padova):

periodo: dal 25 gennaio 1988 al 24 luglio 1988;
causale: fallimento in data 25 luglio 1985 - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1986: dal 25 luglio 1985;
pagamento diretto: si;
ultima proroga;
art. 2 della legge n. 301/79.

4) *S.p.a. Arnoldo Mondadori editore*, con sede in Milano e stabilimenti di Verona e Vicenza:

periodo: dal 3 luglio 1988 al 1° gennaio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 6 luglio 1987;
pagamento diretto: no;
art. 24 della legge n. 67/87.

5) *S.p.a. Cordovado*, con sede in Codroipo (Udine) e stabilimento di Codroipo (Udine):

periodo: dall'11 luglio 1988 all'8 gennaio 1989;
causale: fallimento in data 16 luglio 1986 - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1986: dal 3 marzo 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

6) *S.p.a. I.S.I. Industria saccarifera italiana agroindustriale*, con sede in Padova e unità e filiali nazionali:

periodo: dal 21 marzo 1988 al 18 settembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1987: dal 22 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Nervesa moda uomo*, con sede in Nervesa della Battaglia (Treviso) e stabilimento di Nervesa della Battaglia (Treviso):

periodo: dal 28 marzo 1988 al 30 settembre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 1° ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: si.

8) *S.r.l. Laminatoio Alto Adriatico*, con sede in Monfalcone (Gorizia) e stabilimento di Monfalcone (Gorizia):

periodo: dal 30 maggio 1988 al 27 novembre 1988;
causale: riconversione aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1987 dal 1° dicembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: si.

9) *S.p.a. I.S.I.*, con sede in Pergine Valsugana (Trento) e stabilimento di Pergine Valsugana (Trento):

periodo: dal 4 luglio 1988 al 1° gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 5 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. F.AR.ME.T.*, con sede in Lardaro (Trento) e stabilimento di Lardaro (Trento):

periodo: dal 1° agosto 1988 al 4 febbraio 1989;
causale: fallimento in data 5 febbraio 1987 - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987 dal 5 febbraio 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

11) *S.p.a. Premiato maglificio comm. Cesare Armani*, con sede in Pordenone e stabilimento di Pordenone:

periodo: dal 15 agosto 1988 al 12 febbraio 1989;
causale: fallimento in data 17 agosto 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988 dal 29 giugno 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

Si applicano alle aziende sopra elencate le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

88A5022

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1988 la società cooperativa «Edil Futura - Società cooperativa a r.l.», con sede in Cervarese S. Croce (Padova), costituita per rogito notaio dott. Fulvio Vaudano, in data 12 ottobre 1983, repertorio n. 9540, reg. società 20777 del tribunale di Padova, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Bonacin Giorgio, via Borgo Padova, 123, Cittadella (Padova).

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1988 la società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Giovani coltivatori - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bologna, costituita per rogito notaio dott.ssa M. Antonietta Ventre, in data 15 giugno 1973, repertorio n. 3312, registro società 21052 del tribunale di Bologna, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Osti Paolo, via S. Stefano, 16, Bologna.

88A5069

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione all'Associazione italiana per il World Wildlife Fund - Fondo mondiale per la natura, in Roma, ad accettare una donazione.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1988, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1988, registro n. 9 foglio n. 379, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, l'Associazione italiana per il World Wildlife Fund - Fondo mondiale per la natura, con sede in Roma, via Salaria, 290, è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla sig.ra Lucia Gallina vedova Bardoneschi a proprio favore per il perseguimento dei fini istituzionali e costituita dalla nuda proprietà del fondo denominato «Oasi Valpredina» sito in comune di Cenate di Sopra, località Valpredina (Bergamo), consistente in appezzamenti di terreno e fabbricati in parte urbani e in parte rurali per complessivi ettari 37.06.28 al prezzo di L. 170.550.000.

88A5117

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'elenco n. 265 compilato dal Ministero della sanità concernente le revoche di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte d'ufficio nel semestre 1° gennaio 1988-30 giugno 1988. (Elenco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 276 del 24 novembre 1988).

Il numero dell'elenco citato in epigrafe, riportato nel sommario ed a pag. 19 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, deve essere rettificato in *266*.

88A5111

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 265.000
- semestrale . . . . L. 145.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 40.000
- semestrale . . . . L. 25.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 150.000
- semestrale . . . . L. 85.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 40.000
- semestrale . . . . L. 25.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 150.000
- semestrale . . . . L. 85.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 500.000
- semestrale . . . . L. 270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . L. 1.000

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . L. 1.000

Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»* . . . . L. 2.400

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . L. 1.000

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . L. 1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . L. 80.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . L. 50.000

Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . L. 5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . L. 200.000

Abbonamento semestrale . . . . L. 120.000

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*